



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

MARZO 2025



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025, Presidente E. Cirillo, Relatore G. Macagno

PROCESSO TRIBUTARIO. Ambito di efficacia dell'art. 21-*bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000 - Giudicato penale - Estensione al rapporto impositivo o limitazione al profilo sanzionatorio - Assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. - Applicabilità della nuova disciplina.

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni concernenti l'ambito di efficacia dell'art. 21-*bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026 - sia in relazione all'estensione anche al rapporto impositivo - ovvero alla limitazione alla sola parte sanzionatoria - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste"), sia in ordine all'applicabilità della nuova disciplina all'ipotesi di assoluzione con la formula prevista dall'art. 530, comma 2, del c.p.p.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5798 del 4 marzo 2025, Presidente L. Esposito, Relatore A. Gnani

PREVIDENZA. Giudici onorari di tribunale (G.O.T.) iscritti all'albo professionale di avvocato - Regime assicurativo previdenziale precedente all'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247.

La Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine alla seguente questione di diritto:

se, per i giudici onorari di tribunale (G.O.T.), in relazione al servizio prestato prima dell'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all'art. 21, comma 8, ha previsto l'iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all'albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione - per analogia - l'iscrizione alla Cassa forense prevista dall'art. 8 della l. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (G.O.A.), ovvero vige l'obbligo d'iscrizione presso la Gestione separata dell'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025, Presidente G. Stalla, Relatore G. Lo Sardo

TRIBUTI. Definizione agevolata (c.d. Rottamazione-*quater*) - Presupposti - Piano di dilazione rateale del debito - Obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti - Adempimento parziale del debito - Esito del contenzioso - Contrasto.

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme:

«Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "rottamazione *quater*"), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'agente della riscossione, l'art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7029 del 16 marzo 2025, Presidente L. Esposito, Relatore F. Spina

PREVIDENZA. Pagamento di premi e contributi - Incertezza interpretativa - Riduzione delle sanzioni civili - Presupposto - Pagamento entro il termine fissato dall'Ente impositore - Libera individuazione o necessario preventivo scioglimento dell'incertezza interpretativa.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza:

se, in caso di oggettiva e rilevante incertezza interpretativa, la previsione dell'effettuazione da parte del contribuente del pagamento dei premi e dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, ai sensi dell'art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 (che si applica anche alle previsioni di cui al comma 15, lett. a del citato art. 116), ai fini di beneficiare della riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento, vada intesa nel senso che l'Ente:

a) può, in qualunque momento, fissare al contribuente detto termine entro il quale premi e contributi vanno versati, pena l'impossibilità di invocare il regime della buona fede;

b) può fissare il predetto termine soltanto quando la oggettiva incertezza interpretativa è stata sciolta ed è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa dell'Ente.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 7795 del 24 marzo 2025, Presidente F. De Stefano, Relatore S.G. Guizzi

CONTRATTI. ARBITRATO. Perizia contrattuale - Natura.

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale *species* dell'arbitrato libero.

Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025, Presidente F. De Stefano, Relatore C. Valle

ESECUZIONE FORZATA. Definizione agevolata (c.d. rottamazione-*quater*) - Crediti non tributari - Applicabilità - Adesione del debitore - Conseguenze processuali - Coobbligato solidale non aderente.

La Sezione Terza civile

- rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025, la Sezione Tributaria ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme e rilevante anche ai fini della definizione della controversia pendente innanzi alla Sezione Terza e relativa a

se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "*rottamazione quater*"), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'agente della riscossione, l'art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse

- ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite anche delle ulteriori questioni delle conseguenze processuali dell'adesione del debitore alla c.d. *rottamazione quater*, come disciplinata dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, nonché dell'estensione o meno della relativa disciplina ai crediti non tributari - e, nella specie, aventi ad oggetto il recupero di indebiti - e della posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie, quale fideiussore - che non abbia aderito alla definizione agevolata.

RINVIO A NUOVO RUOLO DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, Presidente P. D'Ascola, Relatore A. Scarpa

CONTRATTI BANCARI. Mutuo - Clausola di determinazione degli interessi - Parametro Euribor - Intesa restrittiva della concorrenza - Decisioni della Commissione UE - Riflessi - Alterazione illecita dell'Euribor - Conseguenze sulla validità della clausola.

In relazione alle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024 (con cui - nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell'Euribor - erano stati posti i seguenti quesiti: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni),

le Sezioni Unite civili,

dopo aver rilevato che la Corte d'appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, *ex art. 267 TFUE*, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 ...), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza»,

hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5413 del 1° marzo 2025, Presidente E. Scoditti, Relatore R.E.A. Russo

APPALTO DI OPERE PUBBLICHE. Grave inadempimento dell'appaltatore - Collaudo - Obbligo della stazione appaltante.

In tema di appalto di opere pubbliche, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione relativa alla configurabilità di un obbligo della stazione appaltante di procedere a tempestivo collaudo anche in caso di una condotta o di un evento riferibile all'impresa - che può anche consistere in una condotta gravemente inadempiente (ad esempio, l'interruzione ingiustificata dei lavori) - tale da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine previsto dalla legge.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8375 del 30 marzo 2025, Presidente A. Giusti, Relatore E. Reggiani

DIVORZIO. Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota del TFR - Versamento del TFR in un fondo pensionistico complementare - Applicabilità dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica e la diffusa possibilità di applicazione, della questione volta a stabilire se - tenuto conto che per orientamento già affermato la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto - il titolare dell'assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l'ex coniuge anche nel caso in cui quest'ultimo faccia confluire l'intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l'esclusione del diritto previsto dall'art. 12 *bis* della l. n. 898 del 1970, non percependo in tal caso l'ex coniuge obbligato alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale, secondo quanto già affermato dalla Corte.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5729 del 4 marzo 2025, Presidente L. Orilia, Relatore C. Besso Marcheis

USI CIVICI. Conciliazione omologata da un Commissario - Contratto di compravendita dei terreni di cui alla conciliazione - Efficacia nei confronti di terzi estranei alla conciliazione - Legittimazione di questi a proporre azione di nullità della compravendita.

In tema di usi civici, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'efficacia del riconoscimento della natura allodiale di terreni compiuto dal Comune in una conciliazione omologata da un Commissario, conciliazione sulla cui base è stato concluso un contratto di compravendita dei medesimi terreni, nei confronti di soggetti che si affermino occupanti dei terreni medesimi e che, rimasti estranei al giudizio nel quale è stata raggiunta la conciliazione, si affermino legittimati a proporre azione di nullità del contratto di compravendita dei terreni.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5730 del 4 marzo 2025, Presidente L. Orilia, Relatore C. Besso Marcheis

USI CIVICI. Facoltà della parte contumace nel processo davanti al Commissario - Art. 31 l. n. 1776 del 1927 - Domande nuove.

In tema di usi civici, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alle facoltà concesse alla parte contumace nel processo che si svolge davanti al Commissario, processo in relazione al quale il citato art. 31 della l. n. 1776 del 1927 dispone che i commissari «sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria»; nella specie, se la parte contumace che si costituisce nel processo ha la possibilità di proporre domande nuove sino al momento della decisione della causa.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 8469 del 31 marzo 2025, Presidente F. Manna, Relatore L. Cavallino

SUCCESSIONI E DONAZIONI. Azione di riduzione - Condizioni per l'esercizio - Interpretazione dell'art. 564 c.c.

In tema di successioni e donazioni, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione relativa all'interpretazione e applicazione dell'art. 564 c.c., con particolare riguardo all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario come condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti dei donatari non coeredi.

Nella fattispecie, le azioni di accertamento della simulazione relativa (con dissimulazione di una donazione) e di riduzione degli atti di disposizione di immobili, compiuti dal *de cuius* a favore di una s.r.l. dal medesimo costituita in favore del fratello dell'attore erano state dichiarate improponibili per non avere il legittimario, non totalmente pretermesso (il convenuto aveva prodotto un inventario dal quale risultava l'esistenza di un patrimonio relitto composto da beni mobili e somme liquide), accettato l'eredità con beneficio di inventario.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6377 del 10 marzo 2025, Presidente A. Scrima, Relatore G. Cricenti

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA. Giornalismo d'inchiesta - Caratteristiche.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla definizione di giornalismo d'inchiesta ed alla riferibilità alla fattispecie portata all'attenzione della Corte, relativa ad una puntata della trasmissione televisiva "Chi l'ha Visto".

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6435 dell'11 marzo 2025, Presidente G. Travaglino, Relatore L. La Battaglia

RESPONSABILITÀ CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE. Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali - Configurabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'assimilabilità dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. a quella giudiziaria e, più generale, ai criteri discretivi tra la delega di singoli atti da parte del giudice e l'esercizio di un'attività pienamente inscrivibile in quella giudiziaria in senso proprio.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 7235 del 18 marzo 2025, Presidente E. Vincenti, Relatore M. Dell'Utri

PROCESSO CIVILE. Responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d'ufficio - Conferimento di incarico collegiale ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Omissione - Conseguenze - Nullità della C.T.U.

In tema di responsabilità sanitaria, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla configurabilità di una causa di nullità della C.T.U. nell'ipotesi in cui non sia stata eseguita da un collegio composto da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più

specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, secondo quanto prescritto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7032 del 17 marzo 2025, Presidente I. Tricomi, Relatore M.L. Buconi

LAVORO PUBBLICO. Trattamenti retributivi - Assegno *ad personam* - Divieto di *reformatio in pejus* - Abrogazione ex art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013 - Effetti sul sistema classificatorio previsto dalla contrattazione e sull'art. 24, comma 3, del c.c.n.l. P.C.M. - Rilevanza dei limiti della contrattazione collettiva ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 32 d.lgs. n. 150 del 2009.

In tema di diritto alla corresponsione dell'assegno *ad personam*, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza dei temi in decisione e la valenza nomofilattica, delle seguenti questioni: a) degli effetti dell'abrogazione del divieto di *reformatio in pejus* di cui agli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, commi 57 e 58, della l. n. 537 del 1993, n. 537, operata dall'art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013, rispetto alla progressione nel sistema classificatorio previsto dalla contrattazione; b) del rapporto tra l'abrogazione di tale divieto e la disposizione contenuta nell'art. 24, comma 3, del c.c.n.l. Presidenza del Consiglio dei ministri del 2004; c) dei limiti alla contrattazione collettiva contenuti nell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, come modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2009.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7685 del 22 marzo 2025, Presidente L. Tria, Relatore S. Casciaro

LAVORO PUBBLICO. Comparto scuola - Personale ATA - Formazione della graduatoria di circolo e di istituto - Provvedimento di esclusione - Disconoscimento della validità del titolo di studio utilizzato - Titolo di studio rilasciato da scuola paritaria - Legittimità dell'esclusione.

In tema accesso alle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA per il conferimento di incarichi di supplenza nella scuola pubblica, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla legittimità del provvedimento di esclusione adottato dall'Ufficio scolastico regionale in ragione del disconoscimento della validità del titolo di studio fatto valere dall'aspirante, rilasciato da Istituto scolastico cui era stata riconosciuto lo status di scuola paritaria ai sensi della l. n. 62 del 2000.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8006 del 26 marzo 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore S. Casciaro

LAVORO PUBBLICO. Licenziamento illegittimo - Risarcimento del danno - Liquidazione - Ritenute fiscali e previdenziali operate dal datore di lavoro - Legittimità.

In tema di risarcimento del danno *ex art.* 18 della l. n. 300 del 1970, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla corretta liquidazione, al netto o al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, delle somme riconosciute a pubblici dipendenti a titolo di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, quantificato nelle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del recesso sino a quello del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8060 del 26 marzo 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore S. Casciaro

IMPIEGO PUBBLICO. Personale dirigente non medico - Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Applicabilità per gli anni successivi al 2007 - Nuove disposizioni della contrattazione collettiva sopravvenuta.

In tema di criteri di determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione inerente l'applicabilità anche per gli anni successivi al 2007 dei criteri di cui all'art. 61 del c.c.n.l. Sanità del 5 dicembre 1996, in relazione alla quale possono assumere rilievo anche le nuove disposizioni della contrattazione collettiva sopravvenuta, apprezzabili d'ufficio dalla S.C. in ragione della natura pubblica dei contratti di lavoro disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6036 del 6 marzo 2025, Presidente G. Stalla, Relatore L. Paolitto

TRIBUTI. Accertamento - Aiuti di stato “*de minimis*” - Decisione della Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023 - Esenzione ICI per gli immobili non commerciali.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione delle cause in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'applicabilità del regime *de minimis*, con particolare riguardo alla relazione tra l'esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2103, oggetto di recepimento interno da parte dell'art. 16-*bis* del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modif., dalla n. 166 del 2024 (“Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6173 del 7 marzo 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G. Lo Sardo

TRIBUTI. Agente della riscossione - Illegittimità proroghe *ex lege* dell'affidamento - Decadenza poteri di riscossione Equitalia Sud s.p.a. - Contrarietà ai principi di diritto unionale in materia di libera concorrenza e di servizi di interesse economico generale.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto concernente la decadenza del potere di riscossione in capo ad Equitalia Sud s.p.a. sul presupposto dell'illegittimità della proroga *ex lege* dell'affidamento, con particolare riferimento alla proroga stabilita dal d.l. n. 35 del 2013, conv., con modificazioni, nella l. n. 64 del 2013, per contrarietà ai principi del diritto unionale in materia di libera concorrenza e di servizi di interesse economico generale.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6175 del 7 marzo 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G. Lo Sardo

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6176 del 7 marzo 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G. Lo Sardo

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6177 del 7 marzo 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G. Lo Sardo

TRIBUTI. Dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011 - Mutamento destinazione urbanistica - Trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile - Necessità della dichiarazione.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto concernente l'attualità dell'indispensabilità della dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita *in re ipsa* nella preparazione e nell'adozione del P.U.C.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6771 del 14 marzo 2025, Presidente R. Crucitti, Relatore P. Di Marzio

TRIBUTI. Qualificazione somme erogate dal Ministero lavori pubblici quale ristoro mancata esecuzione lavori di ricostruzione - Redditi capitale o redditi diversi - Aliquota applicabile.

In tema di tributi, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla qualificazione come redditi da capitale o redditi diversi delle somme erogate ad un privato dal Ministero dei lavori pubblici, quale ristoro per la mancata esecuzione di lavori di ricostruzione di interesse locale nel centro e sud Italia e di determinazione del conseguente regime fiscale applicabile.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6897 del 14 marzo 2025, Presidente A. Perrino, Relatore L. Caradonna

TRIBUTI. Responsabilità fiscale - Depositario prodotti in regime di sospensione di accisa - Sentenza CGUE 7 settembre 2023, causa C-323/22.

In tema di accise, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura

della responsabilità fiscale del depositario di prodotti in regime di sospensione di accisa alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2023, causa C-323/22.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6903 del 15 marzo 2025, Presidente L. Paolitto, Relatore S. Billi

TRIBUTI. Illeciti relativi al versamento Imposta comunale sugli immobili (ICI) e Imposta municipale unica (IMU) - Continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.

In tema di tributi locali, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla necessità di coordinare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con l'art. 12, comma 5, dello stesso d.lgs., stabilendo se possano o meno porsi in continuazione gli illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento riguardanti l'Ici con i medesimi illeciti riguardanti l'Imu.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7651 del 22 marzo 2025, Presidente L. Caradonna, Relatore G.M. Nonno

TRIBUTI. Agenzia delle entrate - Responsabilità solidale - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.

In tema di accise, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente la determinazione dell'Ufficio territorialmente competente ad emettere l'atto impositivo in presenza di una responsabilità solidale e, in particolare, se questo vada individuato secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo ovvero se debba tenersi conto dell'Ufficio che ha già proceduto nei confronti del responsabile in solido.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 8237 del 28 marzo 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G. Lo Sardo

TRIBUTI. Imposta di registro - Disapplicazione delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Pronunce restitutorie conseguenti - Disciplina applicabile - Divergenze esegetiche.

In tema di imposta di registro, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione - sulla quale si registrano divergenze esegetiche in ambito intersezionale - relativa alla riconducibilità delle pronunce restitutorie conseguenti alla disapplicazione (in assenza di una preventiva dichiarazione di nullità) delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti di conto corrente bancario nell'ambito delle previsioni, rispettivamente, dell'art. 40, comma 1, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima, allegata al citato d.P.R. n. 131 del 1986, e della nota II all'art. 8 della tariffa - parte prima, allegata al medesimo d.P.R.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 8447 del 31 marzo 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore A.M. Socci

TRIBUTI. Imposta di registro - Interpretazione dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Nozione di "immobile urbano" - Difficoltà interpretativa.

In tema di imposta di registro, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica – anche in considerazione della difficoltà interpretativa e della ricaduta applicativa su ambiti sociali ed economici – della questione concernente l'interpretazione dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 e, segnatamente, se un padiglione fieristico sia o no da considerare "immobile urbano", ai fini dell'applicazione della norma citata, che prevede il rimborso delle imposte pagate anticipatamente, per l'intera durata del contratto, in caso di risoluzione anticipata della locazione.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Sesta, udienza del 21/02/2025 (dep. 07/03/2025), ord. n. 9442, Pres. G. Fidelbo, Rel. F. D'Arcangelo.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso di ufficio - Abrogazione dell'art. 323 cod. pen. disposta dall'art. 1, comma 1, l. n. 114 del 2024 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma primo, Cost., in riferimento agli artt. 1, 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, Convenzione ONU contro la corruzione - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

La Sesta Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 agosto 2024, n. 114, per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma primo, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31/10/2003, con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha abrogato l'art. 323 cod. pen., così contravvenendo agli obblighi di mantenimento degli *standard* di efficace prevenzione della corruzione sanciti dalla Convenzione citata, con riguardo agli abusi funzionali intenzionalmente posti in essere dagli agenti pubblici ai danni dei cittadini.

Sezione Prima, udienza del 28/01/2025 (dep. 17/03/2025), ord. n. 10445, Pres. G. Rocchi, Rel. P. Masi.

RECIDIVA - IN GENERE - Art. 69, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell'attenuante del "fatto di lieve entità" ex art. 311 cod. pen., in relazione al delitto di rapina - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen., applicabile al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla recidiva aggravata.

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Seconda, udienza del 14/02/2025 (dep. 11/03/2025), ord. n. 9900, Pres. P. Messini D'Agostini, Rel. S. Recchione.

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Imputato alloglotto - Omessa traduzione della citazione per il giudizio in appello e della sentenza impugnata - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alla Sezioni Unite.

La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., le seguenti questioni:

“se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio”;

“se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio”.

Sezione Seconda, udienza del 14/03/2025 (dep. 21/03/2025), ord. n. 11592, Pres. S. Beltrami, Rel. I. Pardo.

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa da giudice per le indagini preliminari distrettuale - Esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Declaratoria di incompetenza - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale *ex art. art.* 51, comma 3-*bis* e 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., legittimi una pronuncia declinatoria di competenza”.

Sezione Seconda, udienza del 14/03/2025 (dep. 31/03/2025), ord. n. 12488, Pres. S. Beltrami, Rel. I. Pardo.

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità in cassazione - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se avverso l'ordinanza della corte di appello che respinga la richiesta di concordato sui motivi avanzata *ex art. 599-bis* cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio”.

Sezione Seconda, udienza del 18/03/2025 (dep. 31/03/2025), ord. n. 12490, Pres. S. Beltrami, Rel. A. Leopizzi.

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari distrettuale - Esclusione, da parte del tribunale del riesame, della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Declaratoria di incompetenza - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se l'esclusione della gravità indiziaria da parte del tribunale del riesame, limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale *ex art. art. 51, comma 3-bis e 328 comma 1-bis*, cod. proc. pen., legittimi una pronuncia declinatoria di competenza”.
